

ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Consiglio Regionale Pugliese

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

(Approvato nella seduta del 18/07/2016)

Art. 1 - PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro, di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione.
- 2) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Regionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Regionale almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione, nonché il programma provvisorio dell'evento con le qualifiche dei relatori, di cui almeno uno deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Regionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.
- 3) Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, dichiarerà, su modulo apposito (allegato A) reperibile sul sito dell'Ordine, di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica, a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti ed agli specializzandi in materie psicologiche.
- 4) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato. La pubblicazione di eventi sul sito dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia è subordinata alla concessione del patrocinio e inoltre alla trasmissione

del programma definitivo alla Segreteria dell'Ordine in tempo utile. La richiesta di patrocinio deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo di istanza reperibile sul sito dell'Ordine.

- 5) L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia potrà essere citato quale patrocinatore dell'iniziativa, soltanto a seguito dell'eventuale concessione del patrocinio richiesto e non come Ente al quale è stato richiesto il patrocinio.

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) Il Consiglio Regionale, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale della Commissione Cultura prevista del Regolamento interno dell'Ordine Regionale.
- 2) La Commissione Cultura, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il luogo ed il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello Regionale. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione. La Commissione Cultura può inoltre richiedere, a propria discrezione, la seguente documentazione:
 - a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore;
 - c) atti relativi all'esistenza di eventuali sezioni periferiche;
 - d) qualifiche dei relatori.
- 3) La Commissione Cultura, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, fatta salva la pausa estiva dal 1° agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Consiglio Regionale

dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile ed adotta la sua decisione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.

È in ogni caso, in presenza di documentata urgenza, facoltà del Consiglio prendere in esame le richieste di patrocinio anche dopo i termini dei 60 giorni suddetti.